

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 31-05-2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:48, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cavallo Antonio Rocco	P	Caroppo Giorgetta	P
De Vitis Francesco	P	Orlando Maria Rosaria	A
Bruno Angela Rita	P	Cantoro Massimo	P
Daniele Pamela	P	Orlando Lucia	P
Sparascio Claudio	P	Fiorito Luigi Nicola	A
Rizzello Vittoria	P	Rizzello Francesco	A
Vincenti Grazia	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor Rizzello Vittoria in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale OLIVIERI Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola al Vice Sindaco, Dr. Francesco De Vitis, che relaziona in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che, alla luce della richiamata disposizione appare necessario trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato "Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)" contenente le modifiche e le integrazioni rese necessarie dalla normativa oggi vigente;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo del 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "*al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrenza dal 1° gennaio 2021*".

EVIDENZIATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale di cui alla L. 160/2019 sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

VISTO l'art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99, in virtù del quale si è proceduto allo spostamento della categoria "studi professionali" dalla 2.11 (Uffici, agenzie e studi professionali) alla 2.12 (Banche e istituti di credito);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RILEVATO, in particolare, che il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 30, c. 4 del D.L. n. 41/2021, il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2021 al 30 aprile 2021;

VISTO l'art. 30, c. 5 del D.L. n. 41/2021, il quale letteralmente dispone che: “ *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 (...)*”;

CONSIDERATO che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2021, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 33 del 09 settembre 2014 ss. mm. e ii., è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) comprendente IMU – TASI – TARI;

CONSIDERATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, si rende necessario modificare il Regolamento per la disciplina della IUC, relativamente alla parte concernente la Tari, allo scopo di adeguare il dettato regolamentare alle intervenute modifiche normative, nonché al fine di renderlo di più facile e immediata comprensione per i contribuenti, secondo le modalità dettagliatamente descritte nel documento “Allegato B” accluso alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra illustrato, procedere all'adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello sopra descritto;

ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 23 articoli, allegata alla presente deliberazione (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che il citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introduce miglioramenti operativi nella gestione della Tassa sui Rifiuti;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

VISTI:

- i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile della Ragioneria;

- il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii., acquisito al protocollo comunale al n. 8037 del 20/05/2021;

VISTA l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

SENTITI gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Presenti e votanti n. 9

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 23 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3. DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espone in premessa, il predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021, sostituendo da tale momento il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) comprendente IMU – TASI – TARI – componente TARI, approvato con deliberazione consiliare 33 del 09 settembre 2014 e ss. mm. e ii.;
- 4. DI STABILIRE** che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- 5. DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 31-05-2021 Comune di Ruffano

6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, a seguito di separata votazione con voti favorevoli ed unanimi.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Rizzello Vittoria

Il Segretario Generale
Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa
